



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE IX
URBANISTICA - SUAP

Prot.n. 16315

del 31.07.2015

ORDINANZA N° 40 DEL 31.07.2015



**Disciplina inerente “attività di pubblico spettacolo, intrattenimento musicale e/o danzante, negli esercizi e strutture assimilabili”
- art.50 e 54 del D.lgs. n.267/2000 -**

IL SINDACO

Premesso che:

- L'art.50 attribuisce al Sindaco le funzioni di coordinare e riorganizzare sulla base degli indirizzi espressi dal C.C. e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari delle attività di pubblico spettacolo negli stabilimenti balneari, strutture assimilabili ad esercizi pubblici di alimenti e bevande, fermo restando quanto previsto dalle leggi di settore;

Dato atto che:

- il Sindaco è l'autorità preposta ad emanare la regolamentazione di dettaglio “*con possibilità di articolazione oraria per tipologia di attività e differenziazione in relazione alle diverse aree territoriali di ubicazione*”;
- si ritiene necessario attivare una regolamentazione allo scopo di contemperare le legittime istanze degli operatori turistici con quella popolazione residente, tenendo presente le problematiche derivanti dall'inquinamento acustico dovuto anche all'elevato numero di esercizi pubblici che insistono sul territorio di Porto Cesareo, in ossequio al Piano di Zonizzazione acustica vigente;

Viste le modifiche agli artt.68, 69, 71 del TULPS operate dal D.L. 8/08/2013 art.7, comma 8/bis “*disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*” che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art.19, della legge 241/90 e ss.mm.ii., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio;

Visto, altresì, il parere del Ministero dell'Interno del 27/02/2014 nel quale si chiarisce che il termine “*evento*” ai fini della sostituzione della licenza di polizia con la SCIA, si riferisce a tutti gli spettacoli e intrattenimenti pubblici dal “*vivo*” che rientrano nel campo di applicazione degli artt.68 e 69 del TULPS e che abbiano lo svolgimento e la partecipazione massima corrispondenti alle nuove prescrizioni, ossia per quanto riguarda la oggettiva

capienza, (e non l'effettiva partecipazione prevista o prevedibile dell'evento) dell'impianto o del luogo nel quale esso è destinato a svolgersi (secondo un principio comune in tema di pubblici spettacoli (art.141 comma 1 e art.142 del R.D. 635/1940) e sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996;

Rilevato che:

- la nuova norma, comunque, non ha inciso sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità, richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti e neanche sulle verifiche richieste dalla legge, affidate alle commissioni di vigilanza ai sensi dell'art.141 Reg. TULPS;
- per tale ragione la SCIA per manifestazioni occasionali di Pubblico Spettacolo deve essere comunque corredata dalla documentazione necessaria per il rilascio della licenza, in relazione alle caratteristiche dell'allestimento proposto ed altresì da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell'allestimento e la stessa assunzione di responsabilità all'organizzazione;

Attesi il dovere e la necessità di tutelare la popolazione da prevedibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotti dalle attività di intrattenimento e svago svolte negli esercizi pubblici che possono provocare fenomeni pesanti di disturbo alla quiete pubblica, prevedendosi quindi dei limiti a tali attività, limiti che consentano la declinazione dei fondamentali diritti al riposo ed alla quiete;

Ritenuto che permangono esigenze relative anche alla notevole affluenza di turisti, in relazione alle quali si ritiene di limitare le aperture notturne e stabilire orari di chiusure correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza e per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), e quindi permane la necessità di ribadire una serie di "vincoli" necessari ad evitare "*Danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale*", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art.3, comma 1, del D.L. n.138/2011, convertito, con motivazioni, dalla Legge n.148/2011;

Ritenuto, quindi, nel rispetto della normativa richiamata, di stabilire comunque delle limitazioni **disponendo che:**

1. **qualsiasi attività di intrattenimento** (salvo le attività autorizzate ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera f) (sala da ballo e discoteche) ed l) (luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento) del D.M. 19/08/1996, **è vietata dopo le ore 2,00;**
2. l'attività di semplice diffusione musicale è consentita sino alle ore 2,00;
3. le attività di pubblico spettacolo, intrattenimento musicale e/o danzante (concertini dal vivo, impiego di Disc Jockey) art.1, comma 1, lettera e) D.M. 18/09/1996 sono consentite sino alle ore 1,30 e solo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica con esclusione della settimana di ferragosto (10-16), consentite tutti i giorni;

Ritenuto, comunque, di tenere conto di particolari festività che si svolgono durante la stagione estiva e di particolari eventi, si intende prevedere un sistema di deroghe; le date in cui sarà possibile derogare alla disciplina generale, dettata con la presente ordinanza, saranno individuate successivamente, previa concertazione con le associazioni di categoria e con gli operatori interessati e non supereranno complessivamente il numero di 6 (sei) per tutta la



stagione estiva;

Ritenuto pertanto:

- che al fine di garantire i beni-interesse giuridicamente richiamati in via primaria dalla Carta Costituzionale, è necessario adottare delle misure previste dall'art.54 del D.Lgs. n.267/2000 attraverso un ulteriore provvedimento motivato, contingibile ed urgente per la tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, che stabilisca delle disposizioni limitative degli orari di apertura e di chiusura delle attività di pubblico spettacolo, di intrattenimento musicale e/o danzante, nonché delle attività di pubblici esercizi e strutture assimilabili. Ciò conformemente alla costante interpretazione della giurisprudenza amministrativa che ritiene legittimo ogni forma di ragionevole limitazione degli orari di attività dei pubblici esercizi, pur liberalizzati dalla recente Normativa Nazionale del 2012, quando l'attività medesima si ponga in contrasto o comunque possa ledere i valori sottesi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della pacifica convivenza sociale (cfr. *ex multis* Cons. St., Sez. V n.4018 del 27/05/2014; Cons. St. ord. N.3971 del 15/07/2013);
- che risulta coerente, anche ai fini deflattivi, ridurre la concentrazione antropica all'interno dei locali adibiti alle attività di pubblico spettacolo, di intrattenimento musicale e/o danzante, nonché delle attività di pubblici servizi e strutture assimilate, mediante una ponderata protrazione degli orari di chiusura degli stabilimenti balneari e degli esercizi assimilati in particolari giornate ove è presumibile un incremento di presenze turistiche;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 il testo della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di Lecce con nota prot. n.15195 del 15.07.2015
- la Prefettura, con nota acquisita in data 31.07.2015 al Prot. Gen. N.16261 ha comunicato il N.O. all'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- il R.D. n.773/1931 contenente il T.U.L.P.S.;
- il R.D. n.635/1940 contenente il Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- la Legge n.214/2011;
- la Legge n.35/2012;
- la Legge n.112/2013;
- l'art.50 del D.lgs. n.267/2000;
- l'art.54 del D.lgs.n.267/2000;



ORDINA

la decorrenza dalla data odierna e sino al 30/09/2015 siano osservate le seguenti disposizioni inerenti le attività di pubblico spettacolo:

Attività rientranti nelle disposizioni di cui all'art.1, comma 1, lettera f) ed l) del D.M. 19/08/1996

Le attività autorizzate ai sensi dell'art.1, lettera f) (sala da ballo e discoteche) ed l) (luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con le strutture apposite per lo stazionamento) del D.M. 19/08/1996, poste negli spazi al chiuso e all'aperto, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 19,30 alle 04,00;

Attività musicale in PP.EE. (tipologie A-B-C-D) Artt.68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

Le attività di pubblico spettacolo, intrattenimento musicale e/o danzante (concertini dal vivo,

impiego di Disc Jockey) art.1, comma 1, lettera e) D.M. 19/08/1996, soggetti ad autorizzazione di cui agli artt.68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e nelle strutture assimilabili, su tutto il territorio comunale, sono consentite sino alle ore 01,30 e solo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica con esclusione della settimana di ferragosto (10-16) che è consentita tutti i giorni.

Solo allo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di comporta sull'orario di chiusura fissato.

L'attività musicale è sospesa dalle ore 14,00 alle ore 16,30.

E' fatto divieto assoluto di utilizzo di vocalist durante lo svolgimento di tutte le tipologie di manifestazioni musicali e intrattenimenti danzanti, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Diffusione musicale PP.EE. (tipologie A-B-C-D)

L'attività di semplice diffusione musicale (espletata con strumenti meccanici) è consentita fino alle ore 02,00 con interruzione della musica dalle ore 14,00 alle ore 16,00.



Deroghe

Il Sindaco, ai sensi della disciplina vigente in materia e segnatamente dell'art.6, comma 1, lettera h) della L. n.447/95, potrà rilasciare autorizzazione in deroga, sia ai limiti di rumorosità che agli orari stabiliti dalla presente ordinanza per le seguenti tipologie:

1. manifestazioni temporanee da svolgersi su aree pubbliche legate a fiere, sagre, feste paesane, ecc.;
2. concerti;
3. manifestazioni a particolare valenza turistico-ricettiva da svolgersi in locali autorizzati ai sensi degli artt.68,69,80 del T.U.L.P.S. limitatamente ai mesi di giugno e di luglio e comunque per eventi e concerti di particolare risonanza e/o afflusso di pubblico, previa istanza, debitamente motivata, da presentarsi agli Uffici competenti, almeno, dieci giorni prima dell'evento.

Nel periodo compreso dal 1 ottobre al 14 maggio gli orari da osservarsi saranno i seguenti:

- **Attività rientranti nelle disposizioni di cui all'art.1, comma 1, lettera f) ed l) del D.M. 19/08/1996: dalle ore 10,30 alle ore 04,00;**
- **Attività musicale in PP.EE. (tipologie A-B-C-D) Artt.68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. Artt.68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.: dalle ore 08,00 alle ore 01,30 nelle giornate di venerdì e sabato.**

Insonorizzazione

Le attività di intrattenimento musicale effettuate nei pubblici esercizi di cui alle tipologie A-B-C-D e nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare i limiti massimo di esposizione al rumore in ambiente interno, in ambiente esterno ed abitativo previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione.

Norme finali

La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

In conformità a quanto disposto dall'art.10 (abuso) del T.U.L.P.S. R.D. n.773/1931, qualora nello stesso anno solare vengano riscontrate due o più violazioni alla disciplina degli orari si

applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che ne venga data pubblicità attraverso gli Organi di stampa e di informazione;
- sia trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia di Lecce, alla Questura, al Comando Stazione Carabinieri di Porto Cesareo, al Comando Guardia di Finanza di Porto Cesareo, al Comando di Polizia Municipale e a chiunque altro spetti di farla osservare;


INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del Procedimento inerente l'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dirigente del Settore IX (Urbanistica e SUAP) ing. Paolo Stefanelli che, sottoscrive unitamente al Sindaco la presente ordinanza, altresì rilascia parere, quale Responsabile del Settore competente, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IX

(Ing. Paolo Stefanelli)



IL SINDACO

(Dott. Salvatore Albano)

